

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia



**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE
AREE VERDI COMUNALI**

approvato con D.C.C. n. 9 del 21/04/2021

Indice

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Oggetto e disciplina.....	3
Art. 3 – Aree ammesse.....	4
Art. 4 – Soggetti ammessi.....	5
Art. 5 – Interventi ammessi.....	5
Art. 6 – Domanda di adozione e valutazione.....	5
Art. 7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti.....	7
Art. 8 – Caratteristiche dei cartelli di adozione.....	9
Art. 9 – Durata e rilascio autorizzazione di adozione.....	9
Art. 10 – Responsabilità.....	10
Art. 11 – Contenzioso	10

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi e gli elementi di arredo urbano appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).
2. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni collettivi e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - stimolare e accrescere l'attenzione al decoro urbano attivando meccanismi virtuosi di attenzione verso i fenomeni di degrado;
 - intraprendere momenti di cittadinanza attiva generando occasioni di aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare e valorizzare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale in un'ottica di preservazione del bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

Art. 2 – Oggetto e disciplina

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione e la manutenzione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.
2. Il Comune favorisce l'adozione di spazi verdi pubblici e degli elementi di arredo urbano ai soggetti come meglio specificati nel successivo art. 4, che offrono interventi di miglioramento oltre a provvedere direttamente alla cura della manutenzione, individuando nella valorizzazione dell'area lo scopo principale dell'adozione. In cambio dell'allestimento e manutenzione dell'area, il soggetto affidatario sarà autorizzato alla posa di un cartello divulgativo della propria attività, le cui caratteristiche sono specificate al successivo art. 8.
3. Gli interventi di cui al presente articolo prevedono l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale.
4. Il periodo di adozione è quantificata in anni 3 (tre).
5. Le attività autorizzate si svolgeranno a seguito della stipula di un'apposita Convenzione

sottoscritta tra le parti, con il quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.

6. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
7. Le aree a verde interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
8. E' concessa la possibilità ai soggetti ammessi di cui al successivo art. 4 c.1 lett. a) b) c) e d), di usufruire degli spazi adottati per attività ludico/ricreative, nei limiti dei regolamenti comunali vigenti.
9. Le aree a verde interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno totalmente il pubblico utilizzo, rimanendo completamente accessibili e fruibili dalla collettività, fatta salva la temporanea interdizione strettamente limitata allo svolgersi degli interventi di manutenzione o a quanto diversamente stabilito nella Convenzione rendendone comunque usufruibile lo spazio e garantendo la sostanziale preminenza dell'utilizzo pubblico.

Art. 3 – Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione e manutenzione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
- Aree, aiuole stradali, rotonde e spartitraffico;
- Aree generiche verdi pubbliche, con esclusione delle aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- Fioriere ornamentali.

2. Ai fini del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 4 possono proporsi anche per l'acquisto e posa in opera di arredi (quali per esempio fioriere, panchine, rastrelliere per biciclette, attrezzature ludiche e attrezzature sportive ad uso libero ed ogni eventuale ulteriore proposta di attrezzatura e/o arredo urbano) da posizionarsi su aree pubbliche verdi, parchi e giardini, nonché su strade e piazze pubbliche. L'apposizione di detti arredi potrà avvenire previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente ed ogni elemento dovrà essere dotato delle certificazioni di conformità e corretta posa in opera, secondo la normativa vigente, ed essere mantenuto nel rispetto della normativa tecnica di sicurezza.

3. La gestione e la manutenzione dell'area verde oggetto di adozione nonché le eventuali opere di arredo non devono comportare alcun onere per il Comune.

4. I costi relativi all'installazione e allaccio dell'impianto di irrigazione, se previsto e se presente la disponibilità economica, sono a carico del Comune, così come la gestione dell'impianto stesso e l'intestazione della relativa utenza, fatta salva la possibilità da parte del soggetto adottante di realizzare a proprie spese l'impianto di irrigazione a regola d'arte.

5. Presso l'Ufficio Ambiente e nell'apposita sezione dedicata del sito internet comunale (www.comune.ponte-buggianese.pt.it) , sarà possibile consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione, distinti e suddivisi per zone del territorio comunale (capoluogo e frazioni). L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente. L'elenco, non esaustivo, potrà comprendere anche aree su proposta dei soggetti interessati la cui fattibilità dovrà essere valutata in via preliminare dall'ufficio Ambiente.

Art. 4 – Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:
 - a) cittadini singoli;
 - b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, asd, iscritti Runts, circoli, comitati);
 - c) organizzazioni di volontariato;
 - d) parrocchie, enti religiosi;
 - e) operatori commerciali e cooperative.
2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b) c) d) per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente; esso (per i soggetti di cui al comma precedente lettera e)) è costituito dal legale rappresentante.

Art. 5 – Interventi ammessi

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè la tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia di area verde.
2. la manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
3. Sono permesse attività ludico/ricreative nei limiti dei regolamenti comunali, per le aree adottate dai soggetti di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) garantendo comunque le prescrizioni di cui all'art. 2 c.9. E' fatto comunque obbligo ai soggetti interessati di provvedere allo

smaltimento dei rifiuti derivanti da tali occasionali attività.

Art. 6 – Domanda di adozione e valutazione

1. La domanda di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune di Ponte Buggianese in relazione all'ubicazione dell'area secondo l'apposito modulo di "Domanda di adozione" che verrà predisposto dall'ufficio medesimo in conformità al presente Regolamento.

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;
- b) se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con migliorie la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante specificando le essenze arboree e floreali da mettere a dimora;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione;

3. Il Servizio competente, ricevuta l'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione completa l'istruttoria attraverso la verifica della documentazione inviata e la valutazione della stessa. Entro tale periodo possono essere chiesti all'interessato sia l'integrazione della documentazione mancante che chiarimenti in merito alla proposta avanzata. Al termine dell'istruttoria sarà formulato un parere da sottoporre alla Giunta Comunale, che delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.

4. Nel caso in cui più soggetti presentino domanda di adozione per la medesima area, a seguito di valutazione della stessa, sarà disposto l'affidamento a favore del richiedente che abbia presentato l'offerta di adozione di maggior livello qualitativo. In caso di coincidenza di valutazione, sarà privilegiata la domanda presentata per prima.

5. L'Ufficio Ambiente comunica al richiedente l'accettazione dell'istanza e le tempistiche per la sottoscrizione della Convenzione.

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita; deve essere conforme alle prescrizioni

comunali di compatibilità con l'interesse generale e alle norme di circolazione e sicurezza stradale.

8. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare proposte che, per la natura del soggetto richiedente o per l'attività dello stesso, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Ponte Buggianese.

Art. 7 – Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 ,in maniera continuativa, prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione e senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Lo sfalcio dei prati dovrà essere eseguito con le seguenti cadenze prefissate, in base alla collocazione e relativa frequentazione, per garantire che l'area a verde sia mantenuta in condizioni ottimali:

- **PARCHI E GIARDINI DEL CENTRO URBANO – CADENZA INTERVENTO:**

PERIODO	CADENZA INTERVENTO
Dal 01.01. al 31.03	Una volta al mese
Dal 01.04 al 30.06	Una volta a settimana
Dal 01.07 al 31.08	Una volta ogni quindici giorni
Dal 01.09 al 31.10	Una volta a settimana
Dal 01.11 al 31.12	Una volta al mese

- **PARCHI E GIARDINI NELLE FRAZIONI – CADENZA INTERVENTO:**

PERIODO	CADENZA INTERVENTO
Dal 01.01. al 31.03	Una volta al mese
Dal 01.04 al 30.06	Una volta ogni 10 giorni
Dal 01.07 al 31.08	Una volta ogni quindici giorni
Dal 01.09 al 31.10	Una volta ogni dieci giorni
Dal 01.11 al 31.12	Una volta al mese

3. Ogni modifica o innovazione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente valuterà la compatibilità delle essenze arboree e floreali, sotto il profilo del decoro urbano.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.
5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde.
6. I soggetti adottanti hanno l'onere di provvedere in proprio allo smaltimento del materiale organico derivante dalle operazioni di taglio e potatura del verde. A tale scopo è fortemente consigliata e favorita l'adozione di pratiche di autocompostaggio secondo le modalità previste dal *Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti*.
7. E' vietata qualsiasi attività che contrasti l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
8. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art.5
9. Il Comune, a mezzo dell'ufficio Ambiente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
10. Qualsiasi impedimento nell'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio Ambiente per consentire l'adozione degli opportuni interventi.
11. Il soggetto adottante ha l'obbligo di salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà altrui, nonché a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
12. Ogni responsabilità inerente e conseguente agli interventi previsti all'articolo 5, compete ai soggetti adottanti indicati all'articolo 4, comma 1, i quali dichiarano espressamente di tenere indenne e sollevato il Comune di Ponte Buggianese per qualsivoglia danno derivante a terzi o ai propri associati.
13. I soggetti adottanti indicati all'articolo 4 dovranno provvedere a proprie spese all'attivazione di idonea copertura assicurativa, assumendosi comunque ogni responsabilità per eventuali infortuni.
14. Tutto quanto autorizzato ed introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura del soggetto adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante.

Art. 8 – Caratteristiche dei cartelli di adozione

1. L'Amministrazione Comunale offre la possibilità a ciascun affidatario, a fronte della realizzazione e manutenzione delle aree verdi comunali, di posizionare (a titolo gratuito) all'interno dell'area adottata uno o più cartelli di adozione, secondo le seguenti specifiche.
2. I cartelli di adozione devono essere realizzati in conformità alle direttive dettate, in seguito alla stipula della Convenzione, dall'Ufficio Ambiente.
3. Nel cartello di adozione, oltre alla scritta "*SPAZIO ADOTTATO DA*", deve essere inserita esclusivamente la denominazione del soggetto affidatario, con eventuale logo; è vietato rappresentare pubblicità di altre aziende, imprese, ditte. Ecc. pena la decadenza immediata del contratto senza che l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. I cartelli non possono contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località (comune) in cui è ubicata la sede della ditta. Fatte salvo le suddette prescrizioni i bozzetti dei cartelli devono essere comunque sottoposti all'approvazione preventiva del Responsabile dell'Ufficio Ambiente.
4. I cartelli di adozione non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento sono rimossi con onere a carico del trasgressore.
5. I cartelli di adozione sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul canone unico come previsto dal relativo Regolamento.
6. In caso di acquisto e posa in opera di arredi (quali per esempio fioriere, panchine, rastrelliere per biciclette, attrezzature ludiche ed attrezzature sportive ad uso libero ecc.), da parte dei soggetti di cui all'art. 4, da posizionarsi su aree pubbliche, è previsto l'apposizione di appositi cartelli/targhette riportanti la scritta "*DONATO DA*" oltre al nome del soggetto proponente con eventuale logo, delle dimensioni da concordare con il Responsabile dell'Ufficio Ambiente in relazione alle caratteristiche degli arredi e dell'area.
7. Le spese di realizzazione dei cartelli di adozione, sono a totale carico dell'adottante per quanto riguarda attività commerciali, soggetti giuridici, operatori commerciali e cooperative mentre per gli altri soggetti elencati all'art.4, la spesa di realizzazione del cartello sarà sostenuta da risorse proprie dell'Ente.

Art. 9 – Durata e rilascio autorizzazione di adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della

scadenza all'Ufficio Ambiente del Comune e rilasciata, previo parere favorevole della Giunta comunale, attraverso comunicazione scritta dello stesso Ufficio al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso, per modifiche all'area data in adozione o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune con un anticipo di almeno 90 giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Art. 10 – Responsabilità

1. Il soggetto adottante si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione/manutenzione delle aree verdi.

Art. 11 – Contenzioso

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, il Foro competente è quello di Pistoia.